



Classificazione Decimale Dewey:

343.4505268 (23.) IMPOSTE SUL REDDITO DELLE IMPRESE. ITALIA

IL CODICE DEGLI INCENTIVI

A cura di

GIOACCHINO ONORATI





ISBN
979-12-218-2504-6

PRIMA EDIZIONE
ROMA 10 FEBBRAIO 2026

INDICE

<i>Nota del curatore</i>	9
Legge 27 ottobre 2023, n. 160	11
Art. 1. <i>Finalità e oggetto</i>	11
Art. 2. <i>Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega</i>	12
Art. 3. <i>Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese</i>	14
Art. 4. <i>Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi</i>	17
Art. 5. <i>Coordinamento con gli incentivi regionali</i>	20
Art. 6. <i>Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi</i>	21
Art. 7. <i>Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche</i>	24
Art. 8. <i>Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi</i>	24
Art. 9. <i>Disposizioni finanziarie</i>	28
Art. 10. <i>Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali</i>	29
<i>Lavori preparatori</i>	30
<i>Note</i>	31

6 *Indice*

Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184	45
<i>Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	49
Art. 1. <i>Oggetto e ambito di applicazione</i>	49
Art. 2. <i>Definizioni</i>	51
Art. 3. <i>Servizi per la semplificazione degli incentivi</i>	57
<i>Capo II - DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE</i>	59
Art. 4. <i>Programma degli incentivi</i>	59
Art. 5. <i>Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali</i>	63
<i>Capo III - DELL'ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI</i>	67
Art. 6. <i>Bando-tipo</i>	67
Art. 7. <i>Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo</i>	69
Art. 8. <i>Elementi premianti e riserve specifiche</i>	72
Art. 9. <i>Motivi di esclusione</i>	75
Art. 10. <i>Partecipazione del lavoratore autonomo</i>	77
Art. 11. <i>Operazioni agevolabili e spese ammissibili</i>	78
Art. 12. <i>Agevolazioni concedibili</i>	79
Art. 13. <i>Procedure e modalità di accesso</i>	81
Art. 14. <i>Soccorso istruttorio</i>	84
Art. 15. <i>Procedure e modalità di erogazione</i>	85
Art. 16. <i>Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi</i>	88
Art. 17. <i>Revoche</i>	92
Art. 18. <i>Controlli</i>	97
Art. 19. <i>Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi</i>	101

<i>Capo IV - DELLA VALUTAZIONE, DEL MONITORAGGIO E DELLA</i> <i>INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ</i>	103
Art. 20. <i>Monitoraggio degli incentivi</i>	103
Art. 21. <i>Valutazione degli incentivi</i>	104
Art. 22. <i>Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli</i> <i>incentivi</i>	106
<i>Capo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>	108
Art. 23. <i>Ulteriori disposizioni</i>	108
Art. 24. <i>Abrogazioni</i>	111
Art. 25. <i>Disposizioni transitorie e di coordinamento</i>	112
Art. 26. <i>Aggiornamenti</i>	113
Art. 27. <i>Clausola di invarianza finanziaria</i>	113
Art. 28. <i>Entrata in vigore</i>	113
<i>Note</i>	115

NOTA DEL CURATORE

Il preannunciato «codice degli incentivi» ora «codice», in vigore dal 1° gennaio 2026 per merito del Decreto legislativo 184/2025, ha l'obiettivo di «armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.».

Gli incentivi (contributi a fondo perduto – in conto impianti, in conto capitale, diretti alla spesa, in conto esercizio, in conto interessi –; garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme) sono attivati, attraverso i “bandi-tipo”, dalle amministrazioni responsabili, o soggetti competenti, – che possono avvalersi di enti *in house* o di società in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi, e altresì di esperti prescelti da appositi elenchi aperti a tutti gli interessati, ovvero di università o enti pubblici o privati di ricerca –, per favorire la crescita strutturale del sistema produttivo.

Le amministrazioni responsabili possono continuare ad utilizzare proprie piattaforme per lo svolgimento di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo, ma potranno avvalersi anche del catalogo di servizi denominato «sistema Incentivi Italia»: ossia del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e della piattaforma «*Incentivi.gov.it*»: strumento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) dedicato alla ricerca degli incentivi a favore di imprese e cittadini.

Per l'accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti per i proponenti – grandi imprese; imprese, inclusi i lavoratori autonomi – il possesso di alcuni requisiti: *rating* di legalità assegnato dalla (requisiti: sede in Italia; un fatturato minimo di 2 milioni di euro; iscrizione al registro delle imprese da almeno due anni; rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dalla Delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio); parità di genere; persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali; valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica; sostegno alla natalità e alle esigenze di cura.

Il monitoraggio degli incentivi, al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, è basato sul codice unico di progetto (CUP), che identifica in modo univoco ogni agevolazione.

«Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi e favorendo, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi».

Presso il Mimit è istituito il «Tavolo permanente degli incentivi» al fine di favorire il coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali.

Resta tuttavia irrisolta la questione se sia meglio ridurre la pressione fiscale alle imprese in modo generalizzato, ad esempio abbassando l'Ires o l'Irap, per rendere il sistema più attrattivo, o utilizzare incentivi mirati. Entrambi gli approcci hanno vantaggi e svantaggi, e spesso la scelta dipende dagli obiettivi specifici (sviluppo, occupazione, innovazione) e dalle risorse di bilancio disponibili.

Intanto auspichiamoci che il «codice» snellisca l'eccessiva burocrazia.

Buona lettura!

**LEGGE 27 OTTOBRE 2023, N. 160
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI REVISIONE
DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
E DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE RELATIVE
PROCEDURE NONCHÉ IN MATERIA DI TERMINI
DI DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI
SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione,

garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. La predetta revisione include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.

Art. 2.

Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socioeconomici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni

ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;

b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;

c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;

d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;

e) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;

f) il principio della digitalizzazione e della semplicità e uniformità delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre,

nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilità dei contenuti e la trasparenza delle procedure;

g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;

i) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;

l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.

Art. 3.

Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un

sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonché l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:

a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;

b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi».

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche

di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il

Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 4.

Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:

a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:

1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;

2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;

3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del *made in Italy* o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;

5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure;

6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:

1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle più idonee a costituire uno *standard* tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;

2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze

degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:

- 1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
- 2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;
- 3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;
- 4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

Art. 5.

Coordinamento con gli incentivi regionali

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva.